

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

Procedura di verifica con assoggettabilità a VAS. Det. Commissario ad Acta n. 105/2017.

Oggetto: Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 ("Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica") - Procedimento di Verifica con Assoggettabilità a VAS del Piano Particolareggiato Zona Turistico Alberghiera di Tipo C6. Autorità Competente: Comune di Castrignano del Capo (LE). DETERMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA ING. SIMONA BRAMATO

L'anno 2017, addì 03 del mese di febbraio la sottoscritta, Ing. Simona BRAMATO, quale Commissario ad Acta, giusta Ordinanza del TAR di Lecce n°46/2016, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa espletata, sulla base degli elementi di cui al D.Lgs.vo n°152/2006 e, tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti territoriali Interessati,

PREMESSO che:

- il Comune di Castrignano del Capo (LE) è dotato di P di F (Programma di Fabbricazione) vigente che non è stato sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, poiché approvato in data antecedente all'entrata in vigore della normativa in materia di VAS;
- il Comune di Castrignano del Capo (LE) con Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 13 aprile 2011 ha adottato il Piano Urbanistico Esecutivo per la zona turistico alberghiera di tipo C6 in Santa Maria di Leuca;
- Con riferimento al Piano, la Sottoscritta, Commissario ad Acta, in qualità di Autorità Competente, con propria nota prot n°8782 in data 11.07.2016 ha avviato, ai sensi dell'art.8 del RR. n°18/2013, la fase di consultazione ai di cui alla L.R. n°44/2012 e ss.mm.ii al fine di verificare l'assoggettabilità a VAS del Piano Particolareggiato in oggetto, chiedendo contestualmente il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art.96 delle NTA del PPTR;
- con nota di cui sopra, è stata comunicata altresì l'avvenuta pubblicazione della documentazione sull'homepage del Comune di Castrignano (<http://www.comune.castrignanodelcapo.le.it>) sotto la voce amministrazione trasparente, pianificazione e governo del territorio, nella sezione piani territoriali, invitando gli Enti competenti in materia ambientale a far pervenire eventuali contributi in merito all'assoggettabilità a VAS del Piano stesso
- con nota prot n. 7025 del 22.07.2016 la Sezione Assetto del Territorio della Regione Puglia, Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica PO Urbanistica e Paesaggio Lecce, trasmetteva il proprio contributo significando quanto testualmente riportato di seguito:

omissis...

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'intervento ricade nell'ambito territoriale della "Salento delle Serre" ed in particolare nella figura territoriale denominata "Le Serre ioniche".

Il considerevole valore paesaggistico-ambientale del contesto in esame, è rilevabile dalla presenza di componenti strutturanti tale paesaggio costiero, caratterizzato, nelle aree ancora libere e quindi anche nell'area interessata dalle opere in oggetto, da muretti a secco, alberature d'ulivo, architetture rurali (pagghiare), ampi lembi di macchia mediterranea, terrazzamenti, rocce calcaree affioranti, ecc. elementi peculiari di un assetto rurale ancora non compromesso in questo tratto di costa e significativamente percepibile dalla strada litoranea alla quale, peraltro il PPTR ha attribuito il valore di "strada panoramica". Al sistema di spazi non edificati sulla costa si riconosce quindi, dal punto di vista paesaggistico una ideale condizione di transizione tra il mosaico agricolo tuttora esistente e chiaramente leggibile e la linea di costa con le sue formazioni vegetazionali e cromatiche associate.

Parte integrante di questo spazio non edificato, che contribuisce con le suddette componenti a qualificarne il valore paesaggistico, sono le numerose grotte costiere localizzate nelle immediate vicinanze del comparto in questione.

Tutto ciò premesso, rilevato il complessivo valore paesaggistico dell'area in oggetto, in particolare si ritiene che la soluzione progettuale prospettata, localizzata quasi totalmente nella parte ovest del comparto, prevede interventi che interessano direttamente il Bene paesaggistico "Territori Costieri", risultando in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 45 delle NTA del PPTR.

Peraltro, come rilevabile dall'iter procedurale riportato in premessa, il comparto non rientra nei casi di esclusione di cui all'art. 142 comma 2 del DLgs n. 42/2004 ss.mm.ii..

(CONCLUSIONI)

Pertanto ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, si ricorda che qualora il Piano in oggetto dovesse essere assoggettato a procedure di VAS, il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96 delle NTA del PPTR è di competenza della scrivente Sezione e sarà reso nella fase delle consultazioni previste dalla normativa vigente in materia. In caso contrario, a conclusione della suddetta verifica di assoggettabilità, qualora si accertasse l'esclusione dalle richiamate procedure di VAS, la scrivente procederà alla definizione del parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96 delle NTA del PPTR, a seguito di apposita istanza comunale.

Tuttavia, in questa fase e in base a quanto sopra evidenziato in merito agli aspetti paesaggistici, la scrivente Sezione rileva motivi ostativi ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96 delle NTA del PPTR, poiché, la proposta di Piano Particolareggiato, così come configurata, non rispetta le prescrizioni di cui all'art. 45 fissate dal PPTR per il Bene Paesaggistico "Territori Costieri".

- con nota prot. n.10337 del 12.09.2016 la Sezione Autorizzazioni Ambientali servizio VIA E VINCA della Regione Puglia, trasmetteva il proprio contributo significando quanto testualmente riportato di seguito:

omissis...

A seguito della verifica documentale effettuata sulla scorta della documentazione disponibile sul sito web del Comune di Castrignano del Capo è emerso che l'area individuata dal Piano è esterna ai siti della Rete Natura 2000.

Pertanto tale Piano non è assoggettato alla procedura di Valutazione di Incidenza ferma restando la necessità di effettuare la Verifica volta a chiarire se la tipologia di intervento rientri in quanto previsto dalla lettera B.2.ax) della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.

- con nota prot. n 0072614 - 294 - del 02.12.2016 l'ARPA Puglia, in riferimento alla nota Prot. n°8782/2016 della Scrivente, acquisita al protocollo n° 65846 del 07/11/2016 dell'Agenzia, ha espresso valutazione tecnica per quanto di competenza, trasmettendo il proprio contributo, significando quanto testualmente riportato di seguito:

omissis...

In merito al contenuto del Rapporto Preliminare di Verifica (RP), si riportano le seguenti osservazioni: Il rapporto descrive esaustivamente gli obiettivi generali e specifici del Piano particolareggiato e delinea sinteticamente alcune azioni da porre in essere per la tutela degli habitat presenti.

La verifica di coerenza con alcuni Piani e Programmi sovraordinati non appare adeguatamente approfondita e dettagliata, in considerazione della rilevanza del Piano particolareggiato dal punto di vista delle ricadute ambientali e paesaggistiche.

In particolare si ritiene che:

- 1. vadano meglio dettagliati i rapporti di coerenza tra gli obiettivi del Piano particolareggiato e gli aspetti relativi al sistema fognario-depurativo e dei relativi scarichi che andrebbero meglio analizzati, considerate le criticità rilevate nello stesso rapporto Preliminare su questo aspetto e la problematica legata alle rilevanti variazioni stagionali del carico convogliato agli impianti di depurazione.***
- 2. debba essere approfondita e meglio rappresentata la verifica di coerenza tra il piano particolareggiato***

con il PPTR della Regione Puglia, approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015.

3. *la dichiarata affermazione di conformità al PTCT debba essere supportata da evidenza documentale.*
4. *considerato il piano particolareggiato, la VALUTAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI (da pag. 61 del RP) solo in forma di matrice risulta non esaustiva. L'eccessiva sintesi non consente di valutare la significatività degli effetti delle azioni di piano sull'ambiente.*
5. *si ritiene necessario un maggiore approfondimento degli aspetti inerenti le pressioni esercitate sulla costa dall'infrastruttura turistico-ricettiva, le previsioni relative alle infrastrutture di trasporto, supportate da dati e indicatori relativi agli impatti dell'attività turistica sull'ambiente marino e costiero del territorio comunale.*

Sulla base di quanto esposto nel RP, si evidenzia che l'area interessata dal Piano Particolareggiato, che si estende per circa 22 Ha, è caratterizzata per tutta la sua superficie da situazioni diverse, sulle quali spesso sussistono criticità e particolari pregi/sensibilità/vulnerabilità ambientali (vedi pag 12 della relazione generale).

Si ritiene opportuno, pertanto, che per poter effettuare una corretta valutazione della significatività degli effetti ambientali sia positivi sia negativi (forte pendenza, presenza di rocce calcaree affioranti, grande numero di muretti a secco e pagliare, presenza di fitta macchia mediterranea e presenza di manufatti abusivi così come riportato pag 3 del RP), il Piano particolareggiato "Zona Turistico Alberghiera di tipo C6" debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, al fine di ottimizzare la definizione delle azioni volte alla tutela dell'ambiente e di individuare indicatori per il monitoraggio ambientale delle stesse.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art.4 della L.R. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n.4, "Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui all'art.9 e seguenti rivenienti da provvedimento di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra".
- con Ordinanza del TAR di Lecce n. 46/2016 si procedeva all'individuazione della sottoscritta quale commissario ad Acta del Piano Particolareggiato de quo, che è Autorità Competente nelle procedure di VAS, così come previsto dalla normativa vigente regionale ovvero per i procedimenti rientranti nei casi di cui alla lettera a) e d) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 44/2012 e s.m.i.;

ATTESO che, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità Procedente è il Comune di Castrignano del Capo;
- l'Autorità Competente è il Comune di Castrignano del Capo, ai sensi del comma 2, art.4, della L.R. n.44 del 14 dicembre 2012;
- il presente Provvedimento di verifica verrà pubblicato sull'Albo Pretorio comunale, nonché sul BURP della Regione Puglia e sul sito web istituzionale dell'ufficio VAS regionale ai sensi del comma 5, art. 8 della L.R. n. 44/2012;

RITENUTO, in esito alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a Vas di cui sopra, sulla base degli elementi di cui al D.Lgs.vo n°152/2006 e tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti territoriali Interessati, di assoggettare il Piano A VAS, secondo quanto di seguito riportato:

La verifica di assoggettabilità a VAS si riferisce al "**Piano Particolareggiato Zona Turistico Alberghiera di Tipo C6**", così come depositato presso gli uffici del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Castrignano del Capo e adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 13 aprile 2011 sulla base

dei criteri previsti nell'Allegato I alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, e più in dettaglio:

1. Caratteristiche generali:

Come testualmente riportato nella nota Prot n. 0072614 - 294 - del 02.12.2016 dell'ARPA Puglia:

- *L'area oggetto del piano particolareggiato ricade nel territorio comunale di Castrignano del Capo, è estesa circa 22 ettari ed è delimitata a Nord-Est dalla Serra dei "Marri"; a Sud dalla strada litoranea (SP 214); a Ovest dalla località Torre Marchello.*
- *L'intervento interessa i fogli catastali n° 20 e 24, l'area quasi interamente libera è caratterizzata da una forte pendenza e dalla presenza di rocce calcaree affioranti, da un grande numero di muretti a secco e pagliare, da una fitta macchia mediterranea presente in alcune aree centrali e dalla presenza di manufatti abusivi.*
- *La proposta di pianificazione è stata elaborata come "Piano Particolareggiato - Comparto 2 Località Marina d Leuca", nel Comune di Castrignano del Capo (Lecce).*
- *L'area in esame ricade in Zona C6 (Art. 11 delle N.T.A.), zona destinata allo sviluppo turistico-alberghiero e per la quale sono state rispettate le prescrizioni dell'Art. 25 delle N.T.A.*
- *Nella soluzione progettuale lo sviluppo delle volumetrie da destinare a funzioni turistico-alberghiere è stato diviso in due tipi: una tipologia prettamente alberghiera e un'altra di tipo turistico-residenziale.*
 1. *La tipologia "albergo" è stata inserita due volte e i due edifici sono stati collocati nella zona più alta del comparto.*
 2. *La "cellula abitativa" è invece stata inserita 35 volte ed è stata posizionata in modo da seguire e rispettare il più possibile le linee di terrazzamento esistenti e l'andamento orografico del suolo, nel tentativo di rispettare la peculiarità morfologica del territorio.*
 3. *La maggior parte delle "cellule" abitative si sviluppa su due piani (piano terra e primo piano) ed è stata collocata nelle zone più in alto, mentre a ridosso della litoranea, vicino al mare, sono state inserite le "cellule" ad un solo piano. (All. E09).*
- *Il piano particolareggiato prevede anche la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria seguenti:*
 1. *la realizzazione delle strade (comprehensive di tutte le opere accessorie);*
 2. *la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale;*
 3. *la realizzazione delle reti idriche (potabile ed irrigua);*
 4. *la realizzazione della rete fognante nera;*
 5. *la realizzazione della fogna bianca e relative vasche;*
 6. *la realizzazione della pubblica illuminazione;*
 7. *la realizzazione rete elettrica e relative cabine;*
 8. *la realizzazione delle US (barcheggi; verde, ecc);*
 9. *la cessione delle aree per le urbanizzazioni primarie e la monetizzazione della secondaria.*

L'area d'intervento è sottoposta a vincolo ex Lege 1497139 (cfr. Art. 136 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio").

Il sito oggetto dell'intervento, come dichiarato negli elaborati progettuali dai progettisti, non risulta ricadere in perimetrazioni di Aree Naturali Protette, S1C e ZPS, né in aree interessate da specifica vincolistica ambientale.

2. Inquadramento territoriale e vincolistico:

Come testualmente riportato con nota prot n. 7025 del 22.07.2016 la Sezione Assetto del Territorio della Regione Puglia, Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica PO Urbanistica e Paesaggio Lecce:

(TUTELE PAESAGGISTICHE DI CUI AL PPTR)

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, con riferimento alle tutele paesaggistiche introdotte dal PPTR si rileva che:

Struttura idro-geomorfologica:

- Beni paesaggistici: l'area oggetto di strumento urbanistico attuativo è interessata in gran parte da beni paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio da "Territori Costieri" soggetto agli indirizzi di cui all'art. 43, alle direttive di cui all'art. 44, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 45;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area oggetto di strumento urbanistico attuativo è interessata in porzione minore da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio da "Grotte" soggette agli indirizzi di cui all'art. 51, alle direttive di cui all'art. 52, nonché alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 55;

Struttura ecosistemica e ambientale

- Beni paesaggistici: l'area oggetto di strumento urbanistico attuativo è interessata localmente da beni paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio da "Boschi" soggetti agli indirizzi di cui all'art. 60, alle direttive di cui all'art. 61 e alle prescrizioni di cui all'art. 62;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del O.Lgs. 42104): l'area oggetto di strumento urbanistico attuativo è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio dall'"area di rispetto del bosco", soggetto agli indirizzi di cui all'art. 60, alle direttive di cui all'art. 61, nonché alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 63; da "prati e pascoli naturali" soggetti agli indirizzi di cui all'art. 60, alle direttive di cui all'art. 61, nonché alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 66; da "formazioni arbustive in evoluzione naturale" soggette agli indirizzi di cui all'art. 60, alle direttive di cui all'art. 61, nonché alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 66.

Struttura antropica e storico-culturale

- Beni paesaggistici: l'area d'intervento è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio da "Immobili e aree di notevole interesse pubblico" soggetto agli indirizzi di cui all'art. 77 alle direttive di cui all'art. 78 nonché alle prescrizioni di cui all'art. 79. Nel dettaglio l'area d'intervento è interessata dal vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 denominato "integrazione di dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti il tratto di costa adriatica e ionica dal limite sud dell'abitato di Otranto (mare Adriatico) al confine con la provincia di Taranto (Porto Cesareo-mare Jonio) ricadenti nei comuni di Otranto, Santa Cesarea Terme, Castro, Diso, Andrano, Tricase, Tiggiano, Corsano, Alessano, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo, Paù, Marciano di Leuca, Salve, Ugento, Alliste, Racale, Taviano, Gallipoli, Sannicola, Galatone, Nardò e Porto Cesareo" decretato il 01.08.1985, ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004 n.d.r.), con le seguenti motivazioni: "Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che l'esistenza del vincolo non ha assicurato, per il tratto di costa adriatica e ionica dal limite sud dell'abitato di Otranto (Mare Adriatico) al confine con la provincia di Taranto (Porto Cesareo - Mare Jonio), una sufficiente protezione dei valori ambientali in quanto la mancata redazione di idonei strumenti di pianificazione paesistica ha portato alla realizzazione di interventi urbanistici ed edilizi che per la loro casualità e diffusione rischiano di compromettere definitivamente la stessa morfologia dei luoghi, con pesanti ripercussioni sull'equilibrio ecologico-ambientale." (scheda PAE 0135);

Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area oggetto di strumento urbanistico attuativo è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio da "coni visuali" sottoposti agli indirizzi di cui all'art. 86, alle direttive di cui all'art. 87, e alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPRT.

Come testualmente riportato nella nota prot. n.10337 del 12.09.2016 della Sezione Autorizzazioni Ambientali servizio VIA E VINCA - Regione Puglia:

A seguito della verifica documentale effettuata sulla scorta della documentazione disponibile sul sito web del Comune di Castrignano del Capo è emerso che l'area individuata dal Piano è esterna ai siti della Rete Natura 2000.

3. **Caratteristiche degli impatti potenziali sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano:**

Secondo quanto emerso dalla fase di consultazione, *al fine di ottimizzare la definizione delle azioni volte alla tutela dell'ambiente e di individuare indicatori per il monitoraggio ambientale delle stesse*, e valutare gli impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art 5, comma 1, lettera c, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) del piano particolareggiato, si ritiene che il piano stesso debba pertanto essere assoggettato a procedura di valutazione ambientale strategica, fermo restando il rispetto della normativa vigente.

RITENUTO, alla luce di quanto esposto, che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere, con il presente atto:

- a dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Verifica a Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente di assoggettare alla procedura di VAS il Piano di cui in oggetto ai sensi del combinato disposto dal Regolamento Regionale n.18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali";
- a demandare al Comune di Castrignano, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'art.8, comma 2, lett. A), con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei propri provvedimenti di adozione/approvazione con riferimento al piano in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano particolareggiato Zona Turistico Alberghiera di tipo C6", facendo salva l'osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, non di competenza di questa Amministrazione.
- non esonera l'autorità procedente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ed il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

VISTO il D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale n.18 del 09 ottobre 2013;

VISTA la L.R. n.44 del 14 dicembre 2012;

VISTA la L.R. n.4 del 12 febbraio 2014;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 13 aprile 2011;

VISTA l'Ordinanza del TAR di Lecce n. 46/2016

Tutto ciò premesso il Commissario ad Acta,

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;
2. di assoggettare alla procedura di VAS il Piano di cui in oggetto ai sensi del combinato disposto dal Regolamento Regionale n.18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
3. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;
4. di demandare al Comune di Castrignano del Capo, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'art. 8, comma 2, lett. A), con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei propri provvedimenti di adozione/approvazione con riferimento al piano particolareggiato in oggetto;
5. di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente;
6. di trasmettere il presente provvedimento:
 - Al Segretario del Comune di Castrignano del Capo ed al Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Castrignano del Capo, per quanto eventualmente di competenza, per la sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune secondo le modalità previste dalla normativa vigente,
 - All'Ufficio VIA/VAS della Regione Puglia per quanto eventualmente di competenza con particolare riferimento alla sua pubblicazione sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
 - Al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP.

La sottoscritta, attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che tale provvedimento, dalla stessa predisposto su n. 7 facciate, ai fini degli adempimenti di competenza, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Commissario ad Acta
Ing. Simona BRAMATO